



ASSOCIAZIONE degli ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI INVESTIMENTO DELLE RISORSE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 1994, n. 509 ED AL DECRETO LEGISLATIVO DEL 10 FEBBRAIO 1996, n. 103.

Premessa

Gli Enti di Previdenza di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 509, e del Decreto Legislativo del 10 febbraio 1996, n.103 hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile e nell'ambito della propria autonomia hanno adottato strumenti di governo degli investimenti volti a perseguire il rispetto dei principi di prudenzialità, trasparenza, redditività, competenza, congruità, ottimizzazione della combinazione redditività-rischio, adeguata diversificazione del portafoglio, efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati e ridurre i costi.

L'Associazione degli Enti di Previdenza Privati, di seguito denominata AdEPP, e gli Enti aderenti, in piena adesione ai principi della sana e prudente gestione perseguendo l'interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari della prestazione pensionistica, definisce il seguente "Codice di Autoregolamentazione in materia di investimenti degli Enti di Previdenza di cui al *Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 509*, e del *Decreto Legislativo del 10 febbraio 1996, n.103*".

L'AdEPP al fine di valorizzare l'autonomia delle Casse di previdenza nell'ambito della tutela degli iscritti e del miglioramento della Governance, in presenza di un quadro normativo di riferimento non aggiornato, ha già adottato indirizzi comuni per l'adozione di un Codice etico e di un Codice sulla trasparenza.

Si ritiene ormai improcrastinabile l'adozione anche di una regolamentazione in materia di investimenti al fine di garantire la trasparenza, l'ottimizzazione dei risultati e la migliore tutela degli iscritti secondo le migliori pratiche già adottate dagli Enti di Previdenza.

Nel rispetto del principio della tutela e della corretta informazione nei confronti degli iscritti e dei beneficiari, il seguente Codice - tenendo conto dell'autonomia di ogni singolo Ente - disciplina la politica di investimento che gli Enti di previdenza e di assistenza, di seguito denominati "Enti", vogliono perseguire ed implementare, le modalità di gestione delle risorse, i criteri di gestione e di investimenti consentiti ed i relativi limiti, nonché le disposizioni circa il depositario presso cui sono depositate le risorse degli Enti gestite direttamente, compatibilmente con la tipologia di investimento, o affidate in gestione. Il presente Codice inoltre individua principi generali comuni in materia di conflitti di interesse.

Infine, l'AdePP e gli Enti aderenti si impegnano, nell'ambito della propria autonomia, ad individuare eventuali ulteriori strumenti di *governance* degli investimenti nel rispetto delle migliori pratiche internazionali e di aggiornarli periodicamente.

Art.1 Finalità

Al fine di migliorare la *governance* degli investimenti attraverso una gestione ottimale, qualificata e prudentiale degli investimenti, l'AdEPP e gli Enti aderenti si impegnano ad adottare il presente "Codice di autoregolamentazione" che disciplina l'investimento delle risorse finanziarie, il depositario e la gestione dei conflitti di interesse per gli Enti di Previdenza di cui al *Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 509*, e del *Decreto Legislativo del 10 febbraio 1996, n.103*.

Il presente Codice è adottato anche al fine di tutelare, consolidare e migliorare il legame di fiducia esistente con i propri iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. 509/1994.

Art.2 La politica di investimento degli Enti

La *Governance* degli investimenti richiede strumenti di programmazione che rispettino i principi di prudenzialità, trasparenza, redditività, competenza, congruità, ottimizzazione della combinazione redditività-rischio, adeguata diversificazione del portafoglio, efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati e ridurre i costi.

A tale fine l'organo di amministrazione dell'Ente predispone un documento sulla politica di investimento, che ha lo scopo di definire la strategia finanziaria che l'Ente intende attuare e il suo profilo di rischio definito in considerazione degli obiettivi e impegni previdenziali dello stesso.

Il documento indica gli obiettivi che l'Ente intende realizzare ed i criteri di attuazione di tale politica attraverso l'individuazione dei seguenti elementi:

- a) la ripartizione strategica delle attività, ovvero la percentuale delle stesse da investire nelle varie classi di strumenti specificando le aree geografiche, i settori di attività, le valute di riferimento, nonché i margini entro i quali contenerne gli eventuali scostamenti;
- b) gli strumenti finanziari e i derivati nei quali si intende investire e i rischi connessi, nonché le modalità di gestione dei rischi;
- c) la modalità di gestione diretta o indiretta che si intende adottare;
- d) per le gestioni in convenzione, le caratteristiche dei mandati relativamente:
 - a eventuali requisiti che i gestori devono avere in aggiunta a quelli stabiliti dalla legge;
 - alla durata, da definire tenuto conto dell'arco temporale dell'investimento e della necessità di consentire un'efficace valutazione dell'operato dei gestori;
 - alla natura e alla tipologia dei mandati che si intende affidare;
 - alla struttura del regime commissionale.

e) i criteri per l'esercizio dei diritti di voto spettanti all'Ente. Il documento riporta gli indirizzi da seguire per eventualmente assicurare una partecipazione attiva alla conduzione delle società emittenti i titoli detenuti;

f) caratteristiche e criteri di individuazione delle attività destinate a permanere stabilmente nella propria disponibilità e designate quali immobilizzazioni nel bilancio di esercizio, illustrando la compatibilità di tali scelte con la propria politica di investimento e le presumibili esigenze di liquidità di medio e lungo termine.

Nel documento devono essere chiaramente definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento.

Il documento descrive il sistema di controllo della gestione finanziaria, delineando l'insieme delle procedure da adottare per verificare che le azioni poste in essere dai vari soggetti coinvolti nel processo risultino in grado di assicurare gli obiettivi finanziari stabiliti. Il sistema deve essere articolato in relazione alla complessità della strategia di investimento adottata dall'Ente. Il documento indica i significativi parametri di riferimento, coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento, impiegati per il monitoraggio e la verifica dei risultati della gestione in termini di redditività, rischio e sostenibilità. Il documento indica, altresì, la metodologia adottata per valutare gli scostamenti dei risultati raggiunti dagli obiettivi prefissati.

Sia in sede di prima definizione sia, in seguito, in occasione di ogni sua modificazione, il documento sulla politica di investimento verrà trasmesso entro 20 giorni dalla relativa approvazione a:

1. gli organi di controllo previsti dalla legge o dallo statuto degli Enti;
2. i soggetti eventualmente incaricati della gestione finanziaria e il depositario;
3. i Ministeri vigilanti e la COVIP.

Entro lo stesso termine, gli Enti pubblicheranno il documento sul proprio sito internet.

Attraverso il documento sulla politica di investimento, gli Enti potranno in evidenza le politiche e le procedure istituite e la descrizione della struttura organizzativa, professionale e tecnica, illustrando la loro compatibilità e coerenza con la politica di investimento adottata e i relativi rischi. Gli Enti comunicheranno altresì gli aspetti etici, ambientali, sociali e di governo societario presi in considerazione nell'attività di investimento.

Il documento verrà sottoposto a revisione periodica, almeno ogni tre anni. I fattori considerati ai fini dell'eventuale modifica della politica di investimento sono riportati in apposita deliberazione. In un'apposita sezione del documento sono annotate le modifiche apportate nell'ultimo triennio, una sintetica descrizione delle stesse e le date in cui sono state effettuate.

Gli eventuali contratti che gli Enti stipulano con i soggetti esterni per attuare la strategia finanziaria deliberata dall'organo di amministrazione devono essere coerenti con le indicazioni contenute nel documento.

Quando l'Ente affida a terzi lo svolgimento delle attività e dei processi connessi di investimento, adotta misure ragionevoli per mitigare i relativi rischi. In particolare, l'Ente deve essere in grado di controllare e

monitorare le attività esternalizzate e assicurarne la continuità. L'esternalizzazione dei servizi non può ridurre l'efficacia dei controlli né impedire ai Ministeri vigilanti e alla COVIP di controllare che l'Ente adempia a tutti i suoi obblighi.

Insieme al prospetto informativo di cui successivamente all'art.10 , il documento è strumentale al controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e la composizione del patrimonio degli Enti, esercitato dalla Covip, ai sensi dell'*articolo 14, comma 1 del decreto legge del 6 luglio 2011 n. 98* e con le modalità individuate dal *decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 5 giugno 2012 n. 255*.

Art.3 Modalità di gestione delle risorse

Gli Enti operano secondo il principio della sana e prudente gestione e perseguono l'interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari della prestazione pensionistica.

Gli Enti possono gestire le risorse:

- in forma diretta;
- in forma indiretta, mediante convenzioni con:
 - ✓ soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'*art. 1, comma 5, lettera d) del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)* ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
 - ✓ imprese assicurative di cui all'*articolo 2* del testo coordinato del codice delle assicurazioni private aggiornato con le modifiche apportate dal *D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116* e, successivamente, dal *D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74*, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo vita ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
 - ✓ società di gestione del risparmio, di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera o) del TUF*, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
 - ✓ gestori di OICR alternativi italiani e OICR alternativi UE debitamente autorizzati a norma della *direttiva 2011/61/UE dell'8 giugno 2011* sui gestori di fondi di investimento alternativi, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea.

Art.4 Criteri per la gestione indiretta

In caso di gestione effettuata in modalità convenzionata, gli Enti adottano un processo di selezione dei gestori nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, con attenzione ai profili ambientali, sociali e di governance, assicurando altresì la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.

I competenti organi di amministrazione degli Enti richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio.

Le offerte contrattuali rivolte agli Enti sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento a ciascuna tipologia di servizio offerto.

Le convenzioni devono in ogni caso:

- a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
- b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui gli Enti esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per l'Ente di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse dell'Ente all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
- c) prevedere l'attribuzione in capo all'Ente della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità dell'Ente medesimo.

Gli Enti sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale e/o di rendimento.

I valori e le disponibilità conferiti in gestione secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo; non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore.

L'Ente è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'*articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*.

Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

Art.5 Adeguatezza delle strutture

Secondo i principi internazionali in materia e le buone pratiche sulla governance degli enti di previdenza, le casse operano al fine di assicurare il miglioramento e l'adeguamento continuo delle strutture e delle regole sugli investimenti.

Al fine di perseguire concretamente i principi previsti dal presente Codice in materia di ottimale e prudentiale gestione degli investimenti, gli Enti si dotano di procedure e, anche in cooperazione e in maniera congiunta, di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessità del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalità di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati.

A tal fine gli Enti si impegneranno a rafforzare le proprie strutture con le competenze più aggiornate e cureranno l'aggiornamento, la professionalità e l'indipendenza tecnica dei responsabili addetti alla gestione degli investimenti.

Art.6 Depositario

Le risorse degli Enti, compatibilmente con la tipologia di investimento, sono depositate presso un depositario che abbia i requisiti di cui all'art. 47 del TUF.

Per l'individuazione del depositario gli Enti adottano un processo di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, , con attenzione ai profili ambientali, sociali e di governance, assicurando altresì la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.

Il depositario esegue le istruzioni impartite dall'Ente o dal soggetto gestore del patrimonio dell'Ente, ove presente, se non siano contrarie alla legge, allo statuto dell'Ente stesso e ai criteri stabiliti nel presente Codice.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 47, 48 e 49 del TUF e la relativa norma di attuazione.

Anche un soggetto stabilito in altro Stato membro, debitamente autorizzato a norma della *direttiva 93/22/CEE* o della *direttiva 2000/12/CEE*, ovvero operante come depositario ai fini della *direttiva 2009/65/CE*, può essere incaricato della funzione di depositario.

Art.7 Criteri di investimento

Gli Enti operano secondo il principio della sana e prudente gestione e perseguono l'interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari della prestazione pensionistica.

Nella gestione delle loro disponibilità complessive gli Enti osservano i seguenti criteri generali:

a) fermo restando quanto previsto dall'*articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, in coerenza con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività, avendo come obiettivo l'equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la redditività e la liquidabilità degli investimenti. In

tale ambito, privilegiano gli strumenti finanziari con basso grado di rischio, anche facendo ricorso a titoli di debito emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea, da un Paese aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi membri dell'Unione Europea;

b) ottimizzazione della combinazione redditività-rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica di investimento adottata;

c) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

d) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento in rapporto alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

In tale ambito, l'Ente adotta processi e strategie di investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire, applicare e mantenere politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio che siano congruenti e separate rispetto alle attività di investimento.

La gestione diretta richiede strutture, professionalmente rispondenti agli specifici rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari e derivati utilizzati. L'Ente verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia di struttura, politiche e procedure e adotta le conseguenti misure correttive.

Le disponibilità complessive degli Enti sono investite in coerenza con la politica di investimento e con i criteri di individuazione e ripartizione del rischio, così come indicati nel documento sulle politiche di investimento di cui all'Art.1 del presente codice ed espressi in ogni bilancio preventivo attraverso i piani degli impieghi dei fondi disponibili.

Art.8 Investimenti e operazioni consentite

Le disponibilità complessive degli Enti sono investite nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti nel presente Codice.

Gli Enti possono inoltre:

1. effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli, ai fini di una gestione efficace ed efficiente del portafoglio;
2. detenere liquidità, in coerenza con quanto previsto dalla politica di investimento adottata;
3. utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti di quanto previsto nel successivo paragrafo del presente articolo;
4. stipulare contratti assicurativi di cui ai Rami vita I, , III e V.

Le operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli sono realizzate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione e sottoposte alla vigilanza di un'Autorità pubblica.

Gli strumenti finanziari derivati in forma diretta possono essere stipulati esclusivamente per finalità di riduzione del rischio o di efficiente gestione. L'utilizzo di derivati è adeguatamente motivato dagli Enti in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali e alla politica di investimento adottata.

Fermo restando quanto previsto dal *Regolamento n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012* sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, gli Enti valutano in ogni momento tutti i rischi connessi con l'operatività in derivati e monitorano costantemente l'esposizione generata da tali operazioni.

I derivati non possono generare una esposizione al rischio finanziario superiore a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato.

Gli Enti si impegnano a non effettuare vendite allo scoperto, né operazioni in strumenti finanziari derivati equivalenti a vendite allo scoperto.

Art.9 Limiti agli investimenti

Gli Enti investono le proprie disponibilità complessive in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. L'investimento in beni diversi dagli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, ivi inclusi gli investimenti in azioni o quote di OICR alternativi, è complessivamente contenuto entro il limite del 40 per cento del totale delle disponibilità complessive dell'Ente ed è adeguatamente motivato in relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare. All'interno del predetto limite, gli investimenti immobiliari sono contenuti entro il limite del 35 per cento del totale delle disponibilità complessive. Gli OICVM e i depositi bancari si considerano strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Gli Enti, tenuto conto anche dell'esposizione realizzata tramite strumenti finanziari derivati, non investono più del 5 per cento delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto o da soggetti appartenenti ad un unico gruppo.

Fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, i limiti di cui al periodo precedente non si applicano agli investimenti immobiliari e a quelli in quote o azioni di OICVM, FIA italiani, FIA UE e non UE autorizzati alla commercializzazione in Italia ai sensi dell'articolo 44, comma 5 e seguenti, del TUF, nonché in strumenti finanziari emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea, da un Paese aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi membri dell'Unione Europea.

Gli Enti non possono investire le disponibilità in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al 10 per cento se non quotata, né comunque, in azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente.

I limiti di cui al precedente paragrafo non si applicano in caso di sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari, di società che operano nel campo delle infrastrutture, di società finanziarie funzionali ad una più efficace ed efficiente gestione del patrimonio e di società operanti nel welfare o che operino nei settori di riferimento delle professioni di appartenenza (mission related).

Gli Enti possono:

- ✓ concedere prestiti e prestare garanzie in favore di terzi nell'ambito delle attività assistenziali ai propri iscritti nonché per finalità strettamente connesse all'attività di investimento delle risorse dell'Ente ovvero per una loro più efficiente gestione;
- ✓ assumere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea;

L'investimento in OICR è consentito a condizione che:

- A. la politica di investimento degli OICR sia compatibile con quella dell'Ente;
- B. l'investimento in OICR non generi, neanche indirettamente, una concentrazione del rischio incompatibile con i parametri definiti dall'Ente;
- C. l'Ente sia in grado di monitorare il rischio relativo a ciascun OICR al fine di garantire il rispetto dei principi e criteri stabiliti nel presente decreto per il portafoglio nel suo complesso;
- D. fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, l'investimento in OICR alternativi (FIA), diversi da quelli immobiliari, è contenuto entro il limite del 25 per cento delle disponibilità complessive dell'Ente.
- E. l'investimento in OICR alternativi non UE (FIA non UE) non commercializzati in Italia è consentito in presenza di accordi di cooperazione tra l'Autorità competente del Paese d'origine dell'OICR alternativo e le Autorità italiane.

Gli Enti possono investire in strumenti finanziari connessi a merci entro il limite del 5 per cento delle loro disponibilità complessive purché emessi da controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione. Non sono ammessi contratti derivati connessi a merci per i quali esiste l'obbligo di consegna del sottostante a scadenza.

L'esposizione valutaria, motivata dall'Ente in relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare, è contenuta, al netto di coperture, entro il 30 per cento delle disponibilità complessive.

Gli Enti possono derogare ai limiti indicati nel presente articolo nella misura del 10% per gli investimenti rientranti nell'applicazione del credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015.

Art.10 Prospetto informativo a valori correnti

L'Ente approva annualmente, secondo gli stessi termini relativi al bilancio di esercizio, un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute determinate a valori correnti.

Il prospetto è trasmesso ai Ministeri Vigilanti e alla Covip entro venti giorni dalla sua approvazione. Entro lo stesso termine, l'Ente provvede alla pubblicazione del prospetto sul proprio sito internet.

Art.11 Conflitto di interessi e incompatibilità

Gli amministratori degli Enti, nell'adempire i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, perseguono l'interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari delle prestazioni istituzionali.

Agli organi di amministrazione degli Enti e ai loro componenti si applica l'articolo 2391 del codice civile.

Gli organi di amministrazione degli Enti adottano ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli iscritti o dei beneficiari. Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti interni all'Ente, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto dell'Ente.

Gli organi di amministrazione degli Enti formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento, e ogni sua modifica, sarà trasmesso ai Ministeri vigilanti e alla COVIP entro venti giorni dalla relativa approvazione. Entro lo stesso termine, le Casse si impegnano alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet.

Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'Ente è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo del gestore convenzionato e del depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e del depositario. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'Ente è altresì incompatibile con gli incarichi professionali e di consulenza presso i soggetti di cui al precedente periodo.

Le Casse adotteranno misure e codici per estendere i principi e le norme in materia di conflitto di interessi anche ai dirigenti e quadri delle strutture.

Art.12 Entrata in vigore e norme transitorie

Gli Enti si adeguano, ove necessario, entro 18 mesi alle disposizioni di cui al presente codice, salvo le specifiche deroghe previste dal paragrafo successivo.

Gli Enti che alla data di entrata in vigore del presente codice detengono investimenti in beni diversi dagli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, ivi inclusi investimenti immobiliari e azioni o quote di OICR alternativi (FIA), non compatibili coi limiti di cui all'articolo 8 del presente codice, si impegnano a rendere pubblico entro 12 mesi un piano di rientro che riconduca gli investimenti medesimi nell'ambito dei predetti limiti al più tardi entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente codice.

Art.13 Aggiornamento e Diffusione del Codice

L' AdePP e gli Enti aderenti si impegnano ad assicurare il miglioramento e l'aggiornamento continuo del presente Codice di autoregolamentazione.

Inoltre, l'AdePP e gli Enti di previdenza dovranno diffondere, con i mezzi più idonei, il presente Codice sia verso i soggetti interni che esterni.

Annualmente gli Enti predispongono per l'approvazione da parte dei propri organi una relazione sull'applicazione e il rispetto del presente Codice.